



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

N. 156/2024 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

ADUNANZA DEL 30/12/2024

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016

L'anno 2024 addì 30 del mese di dicembre alle ore 08:50 l'Amministratore Straordinario, GHISU BATTISTINO con la partecipazione del Segretario Generale SANNA MARIA TERESA, accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

con i poteri del Consiglio

Premesso che:

- con deliberazione n. 36/2 del 19.09.2024 della Giunta della Regione Sardegna, ai sensi della legge regionale 19 luglio 2024, n. 9 (Disposizioni straordinarie in materia di riordino delle province), il Dott. Battistino Ghisu è stato nominato amministratore straordinario della Provincia di Oristano;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente con n.18802 del 26 settembre 2024 la Direzione della Giunta Regionale comunica la positiva verifica dei requisiti della normativa vigente relativi al dott. Battistino Ghisu, ai fini della legittima assunzione della carica e, che la stessa, decorre dal 26 settembre 2024;
- la legge regionale n° 9 del 19 luglio 2024, n. 9 che dispone, all'articolo 2 comma 1, l'attribuzione agli Amministratori straordinari delle province, che restano in carica fino all'insediamento degli organi di governo dei rispettivi enti, dei poteri previsti dall'ordinamento in capo al presidente della provincia, alla giunta e al consiglio provinciale;

Premesso altresì che:

- con decreto n. 12 del 20 aprile 2015 il Presidente della Provincia ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute, in attuazione dell'Art. 1 comma 612 della L. 190/2014, successivamente condiviso dal Consiglio Provinciale con delibera n. 8 del 18 maggio 2015;
- con deliberazione n. 47 del 30 marzo 2016, l'Amministratore straordinario ha adottato la Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute approvato col sopracitato decreto presidenziale n. 12/2015 e ulteriormente definito il percorso di razionalizzazione in corso, in ragione delle novità intercorse, confermando il mantenimento della Società SPO srl;
- in data 19 agosto 2016 è stato emanato il decreto legislativo delegato n. 175 ad oggetto "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (in seguito TUSPP), emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 2016 ed è entrato in vigore il 23 settembre 2016;
- in data 26 maggio 2017 l'Amministratore straordinario ha adottato la deliberazione n. 52 "*Revisione straordinaria partecipate ai sensi del d.lgs. 175/2016. Approvazione definitiva delib. 42/2016*";



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

- successivamente l'Amministratore Straordinario ha adottato le deliberazioni annuali di "Razionalizzazione periodica delle partecipate ai sensi dell'Art. 20 del d.lgs. 175/2016", da ultimo con delibera n. 165/2023 del 29.12.2023.

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016 e ss.ii.mm, che costituisce il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP) e in particolare:

- l'art. 20 comma 1 in base al quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- l'art. 20 comma 2 che dispone l'adozione di piani di razionalizzazione, corredati da apposita relazione tecnica con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
- l'art. 20 comma 3 che dispone l'adozione dei sopracitati provvedimenti entro il 31 dicembre di ogni anno e la trasmissione degli stessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
- l'art. 26 comma 11 che stabilisce che alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

Tenuto conto che il TUSPP dispone quanto segue:

- (Art. 3 comma 1) che "Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa";
- (Art. 4 comma 1) che "le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali";
- (Art. 4 comma 2) "è ammesso mantenere partecipazioni per le attività elencate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale [...];



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza [...];

- (Art. 20 comma 2) che nell'ambito della razionalizzazione periodica delle partecipazioni, le amministrazioni pubbliche predispongono un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle società che non rientrano tra quelle consentite di cui all'art. 4 o che si trovino nelle particolari situazioni elencate.
- (Art. 4 comma 4): *"Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti"*
- (Art. 16 comma 1). *"Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo" [...]*
- (Art. 16 comma 3). *"Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società"*

Tenuto conto che:

- il TUSPP definisce un perimetro oggettivo di applicazione riferito alle Società quali *"organismi di cui al titolo V e VI, capo I del libro V del Codice civile anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'Art. 2615-ter del codice civile"*
- la Provincia di Oristano, come richiamato in premessa, ha avviato un programma di razionalizzazione delle proprie partecipate fin dall'adozione di apposito Piano nel 2015 che comprendeva l'intero gruppo di partecipazioni, tra cui i Consorzi, successivamente integrato e confermato, relativamente al solo perimetro oggettivo delle società, nel contesto della Revisione Straordinaria.
- Attualmente la Provincia:
 - mantiene una partecipazione totalitaria nella Società SPO SRL, di cui ha confermato, negli atti di ricognizione precedenti, il mantenimento in quanto società in house che produce un servizio di interesse strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e di interesse generale nell'ambito del livello di competenza provinciale;
 - risulta ancora una partecipazione minoritaria nella Società G.A.L Giudicato d'Arborea Scarl, rilevata recentemente attraverso il portale Partecipate del Ministero del Tesoro, inattiva nonché scaduta il 31 dicembre del 2020 per raggiungimento del suo termine statutario.
- Al fine di mantenere l'unitarietà nella governance delle partecipazioni, a prescindere dalla forma giuridica, la Relazione Tecnica include anche i Consorzi ad oggi partecipati, anche ai fini



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

dell'individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica per il successivo procedimento di elaborazione del Bilancio Consolidato ai sensi dell'Allegato 4/4 Al D.Lgs. 118/2011:

- Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (20,94%), consorzio obbligatorio
- Consorzio UNO (12,5%)
- Consorzio Turistico Horse country - in liquidazione (9,09%)

Considerato che le disposizioni del già menzionato Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Atteso che:

- la ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
- gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta effettuata;
- è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;
- è doveroso dismettere le partecipazioni che non soddisfino i requisiti e parametri del TUSPP;

Preso atto degli esiti del Comitato di controllo delle Società Partecipate riunitosi in data 17 dicembre 2024 e in particolare:

- che tutti i dirigenti affidanti in house confermano la rispondenza dei servizi affidati in house alla Società ai fabbisogni, la qualità degli stessi e la volontà di affidare, se ne ricorreranno le condizioni, nuovi servizi;
- che l'Amministratore Straordinario ritiene quindi importante potenziare la Società SPO e il ventaglio di servizi alla stessa affidabili, anche prevedendo, una figura tecnica di coordinamento e un confronto urgente con l'Amministratore Unico e i Dirigenti competenti per definire gli indirizzi del nuovo piano di sviluppo.

Acquisita la allegata "Relazione tecnica definitiva" a supporto della ricognizione annuale delle partecipazioni prevista dall'art. 20 D.Lgs 175 del 2016, elaborata dall'Ufficio Partecipate in conformità ai sopra indicati criteri e alle prescrizioni contenute del TUSP, (Allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale), dalla quale si evince che non sussistono i presupposti amministrativi che impongono la dismissione della SPO, ai sensi della succitata normativa;

Preso atto che, come emerge dalla allegata "Relazione tecnica definitiva", la sola Società in attività partecipata dalla Provincia di Oristano, rientrante nel perimetro del TUSPP, risulta essere la Società Servizi Provincia Oristano S.r.l (SPO SRL), in quanto la Società G.A.L. "Eleonora d'Arborea" è inattiva ed è stata oggetto di richiesta, alla competente Camera di Commercio, di avvio del procedimento di cancellazione in applicazione dell'Art. 40 del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, ancora non concluso dall'Ente competente.

Vista l'allegata "Relazione tecnica definitiva", necessaria all'atto di ricognizione de quo.

Preso atto dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate ai sensi dell'Art. 20 del Testo Unico 175/2016 presentata dal Dirigente dell'Ufficio Partecipate e allegata alla presente come Allegato A "Relazione Tecnica" e degli elementi portati in evidenza per le conseguenti valutazioni e decisioni.

Richiamata la Sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019 che così recita "*Il combinato disposto degli*



articoli 4, comma 1, 2, comma 1, lett. a) e2 , comma 1, lett. h) conduce a concludere che la decisione di costituire una società, ovvero di conservare o mantenere una partecipazione societaria, forma anzitutto oggetto di una valutazione non automatica, ma naturalmente variabile, perché di ordine eminentemente politico-strategico in rapporto al contingente indirizzo politico-amministrativo fatto responsabilmente proprio - nell'esercizio del potere rappresentativo - dall'amministrazione pubblica riguardo, in primo luogo, ai "bisogni della collettività di riferimento" che spetta ad essa identificare: cioè, in rapporto alla necessità del loro soddisfacimento a mezzo dell'erogazione di un certo servizio o della produzione e fornitura di un certo bene. E sempre che la soddisfazione dei detti bisogni non sia già rimessa alla competenza di un'altra amministrazione pubblica".

Richiamata la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1749/2019 che così recita "La società in house è una società dotata di autonoma personalità giuridica che presenta connotazioni tali da giustificare la sua equiparazione ad un "ufficio interno" dell'ente pubblico che l'ha costituita, una sorta di longa manus; non sussiste tra l'ente e la società un rapporto di alterità sostanziale, ma solo formale. [...] nella sostanza, non si tratta di un effettivo "ricorso al mercato" (outsourcing), ma di una forma di "autoproduzione" o, comunque, di erogazione di servizi pubblici "direttamente" ad opera dell'amministrazione, attraverso strumenti "propri".

Considerato che l'affidamento in house rappresenta una forma di autoproduzione attraverso un proprio organo (la società) che si presenta nella sostanza come un'articolazione interna della PA.

Valutata, in coerenza con il principio della libertà e autodeterminazione per i soggetti pubblici di organizzare come meglio stimano le prestazioni di servizi di propria competenza, in relazione ai servizi di interesse generali e strumentali erogabili in regime di autoproduzione o di esternalizzazione, l'opportunità di proseguire nella produzione dei servizi mediante affidamento in regime di delegazione interorganica.

Considerato che con deliberazione n. 89/2023 è stato approvato il Piano di sviluppo della società SPO, con Piano assunzionale relativo Piano assunzionale, seppure limitato al reintegro delle figure cessate e agli investimenti necessari a garantire l'erogazione dei servizi tradizionalmente affidati e che con determinazione n. 685/2023 il settore Edilizia ha provveduto ad affidare alla società il servizio pluriennale di manutenzione degli edifici della Provincia per il periodo agosto 2023 - luglio 2025

Ritenuto, per tutto quanto sopra di mantenere la Società SPO, l'unica delle Società di cui al perimetro delineato dal Testo Unico, rimasta in attività e pertanto, conseguentemente, di non dover provvedere all'elaborazione di un piano di riassetto, avendo peraltro già approvato il Piano di sviluppo e assunzionale di cui sopra.

Acquisito con nota prot. n. 25943 del 23/12/2024 il parere favorevole, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n° 124 del 20/12/2024.

Acquisiti altresì sulla presente proposta di deliberazione:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dalla Dirigente del Settore AA.GG. Dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Settore Finanziario e R.U. Dott. Mariano Meloni, ai sensi dell'art. 49, comma 1, art. 147- bis, comma 1, e art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1) di prendere atto, facendolo proprio, l'Allegato (All.A) "Relazione tecnica definitiva" del Dirigente dell'Ufficio Partecipate, con valenza ricognitiva e propositiva a supporto della valutazione in merito al processo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dalla Provincia, che si allega alla presente



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) di prendere atto che, come emerge dall'allegata "Relazione tecnica definitiva", alla data del 31 dicembre 2023 le Società partecipate direttamente e indirettamente dalla Provincia di Oristano, rientranti nel perimetro del TUSPP, risultavano essere le seguenti:

- Servizi Provincia Oristano S.r.l. – Società in house attiva.
- GAL Terre Shardana A R.L., la cui procedura fallimentare si è conclusa nel 2024 e non è più sussistente
- G.A.L. Eleonora d'Arborea Soc. cons. a r.l. – inattiva e scaduta il 31 dicembre 2020 per cui si è richiesta la procedura di cancellazione.

3) Di confermare il mantenimento della società SPO SRL in quanto società in house che ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale nell'ambito del livello di competenza provinciale nonché l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia (art. 4, comma 1) e strumentali all'ente (art. 4, comma 2, lettera d) e in quanto dall'analisi effettuata ai sensi dell'Art. 20 non ricorrono i presupposti di cui al comma 2 che impongono l'adozione di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione.

4) Di provvedere, successivamente, con separato atto, alla definizione degli obiettivi da assegnare alle Società partecipate.

5) Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni conseguenti.

6) Di trasmettere il presente atto alla Società SPO SRL, alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSPP, Ai Revisori dei Conti e ai Dirigenti dell'Ente per quanto di competenza, a cura del settore competente.

7) Di comunicare l'esito della ricognizione ai sensi dell'Art. 20 comma 3 del Testo Unico sulle 175/2016, a cura del settore competente.

8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, per dar corso agli adempimenti conseguenti.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Amministratore Straordinario
GHISU BATTISTINO

Il Segretario Generale
SANNA MARIA TERESA



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

SERVIZIO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO, PROGRAMMAZIONE, PARTECIPATE, PROGRAMMI
COMUNITARI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **3075/2024** del **SERVIZIO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO, PROGRAMMAZIONE, PARTECIPATE, PROGRAMMI COMUNITARI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO** ad oggetto: **RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016** si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Oristano li, 18/12/2024

Il Dirigente
(IACUZZI ANNA PAOLA MARIA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

SETTORE
SETTORE FINANZIARIO E RISORSE UMANE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. **3075/2024** del **SERVIZIO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO, PROGRAMMAZIONE, PARTECIPATE, PROGRAMMI COMUNITARI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO** ad oggetto: **RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016** si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Oristano li, 18/12/2024

Il Dirigente
(MELONI MARIANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)